

F.A.Q. *Frequently Asked Questions*

Domanda: qual è il termine ultimo per la presentazione della domanda?

Risposta: il termine scade alle ore 24:00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente bando di conferma. Oltre tale termine non sarà più possibile né registrare nuove domande né completare l'inserimento del file di domanda.

- il termine iniziale decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Domanda: sono un magistrato onorario cessato dall'incarico per raggiunti limiti di età in data 23 marzo 2021, posso partecipare alla presente procedura di conferma nell'incarico?

Risposta: NO, possono presentare domanda di conferma nell'incarico unicamente i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non ancora cessati dall'incarico alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda conferma.

Domanda: per determinare l'anzianità di servizio quale è termine iniziale che devo prendere in considerazione? La delibera di nomina adottata dal Consiglio superiore della magistratura, la data del decreto di nomina assunto dal Ministro della Giustizia o la data di presa possesso dell'incarico onorario?

Risposta: Il termine iniziale per il calcolo dell'anzianità di servizio decorre da DM di nomina adottato dal Ministro della Giustizia.

Domanda: per determinare l'anzianità di servizio quale termine finale devo indicare?

Risposta: Deve essere indicata la data del 15 agosto 2017. Per le funzioni pregresse deve essere indicata la data di effettiva cessazione dalle funzioni.

Domanda: al fine del computo dell'anzianità di servizio posso indicare le funzioni svolte in qualità di vice conciliatore onorario.

Risposta: No, l'art. 2, comma 2, primo periodo del bando stabilisce che "2. *Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al comma 1, in conformità all'art. 29, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate purché le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto legislativo.*" Pertanto le funzioni che possono essere indicate sono quelle di vice pretore onorario, di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario e di giudice di pace.

Domanda: ho svolto le funzioni di magistrato onorario per 15 anni e sei mesi, posso partecipare alla presente procedura di conferma?

Risposta: NO, nel calcolo dell'anzianità il servizio il periodo prestato per un tempo pari o inferiore a sei mesi è considerato pari a zero, ex art. 2, comma 2, ultimo periodo del bando, pertanto non è in possesso del requisito legittimante per la partecipazione alla presente procedura di valutazione essendo necessario aver maturato **oltre 16 anni di servizio**.

Domanda: ho svolto le funzioni di magistrato onorario per 15 anni e sette mesi, posso partecipare alla presente procedura di conferma?

Risposta: NO, l'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce che possono partecipare alla presente procedura di conferma nell'incarico i magistrati onorari che abbiano maturato **oltre 16 anni di servizio**, pertanto, non è in possesso del requisito legittimante per la partecipazione alla presente procedura di valutazione.

Domanda: ho svolto le funzioni di magistrato onorario per 16 anni e quattro mesi posso, partecipare alla presente procedura di conferma?

Risposta: SI, l'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce che possono partecipare alla presente procedura di conferma nell'incarico i magistrati onorari che abbiano maturato oltre 16 anni di servizio;

Domanda: ho completato la fase di registrazione della domanda, ho provveduto a fare l'upload del file in formato pdf ma l'applicativo non mi ha dato la ricevuta di invio della domanda. Cosa devo fare ci sono delle anomalie nel sistema?

Risposta: NO, fatto l'upload del file di domanda deve chiudere definitivamente l'iter di acquisizione della domanda. Solo dopo l'applicativo darà la ricevuta richiesta.

Domanda: quando può considerarsi inviata la domanda?

Risposta: la procedura di invio della domanda si intende completata dopo aver effettuato l'upload della domanda stessa con allegato il documento d'identità richiesto e dopo aver chiuso definitivamente l'iter di acquisizione della domanda. La trasmissione della domanda deve essere fatta entro le ore 24:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente procedura nella Gazzetta ufficiale.

Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda.

Domanda: quali sono i documenti da allegare alla domanda?

Risposta: alla domanda stampata e sottoscritta deve essere allegato unicamente il documento d'identità in corso di validità.

Domanda: posso fare domanda per un ufficio diverso rispetto a quello presso il quale svolgo le funzioni onorarie?

Risposta: NO. È possibile fare la domanda solo per l'ufficio e le funzioni svolte.

Domanda: sono un giudice onorario posso fare la domanda di conferma come vice procuratore onorario ?

Risposta: NO, Non è possibile la conferma nell'incarico deve essere richiesta per l'Ufficio e la funzione svolta.

Domanda: ho già inviato la domanda di conferma e mi sono accorto di avere commesso degli errori. E' possibile correggere la domanda?

Risposta: NO. Si deve procedere con l'invio di una nuova domanda, entro la scadenza dei termini previsto dal bando. L'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima.

Domanda: sono residente a Roma ma svolgo le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Latina posso presentare la domanda di conferma e svolgere il colloquio presso il Tribunale di Roma?

Risposta: NO. Non è possibile sia la presentazione della domanda che il colloquio orale devono essere svolti dinanzi alla Commissione di valutazione istituita presso il Tribunale del circondario presso il quale il magistrato onorario svolge le funzioni, ovvero, il Tribunale ordinario di Latina.

Domanda: ho 68 anni, posso fare la domanda di conferma nell'incarico?

Risposta: Sì, l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce che *“1. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”*. In novellato articolo 29 non stabilisce l'età massima per poter partecipare alle procedure di valutazione.

Domanda: devo allegare alla domanda le certificazioni attestanti i diversi periodi svolti di magistrato onorario?

Risposta: non è necessario. I periodi vengono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. compilando il modello di domanda di conferma nell'incarico.

Domanda: posso fare la scansione della domanda in un formato diverso dal formato pdf e a colori?

Risposta: NO, la domanda sottoscritta unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità deve essere creata in un unico file in formato pdf, di 10 MB e con risoluzione di scansione 200 DPI in bianco e nero come espressamente previsti dal bando di valutazione.

Domanda: sono un giudice onorario nominato nel luglio 2017 che dalla data di immissione in possesso sono stato assegnato al settore civile, precedentemente ho svolto le funzioni di vice procuratore onorario per oltre 16 anni. Vorrei sapere se il colloquio orale verterà sul diritto civile sostanziale e processuale in quanto è il settore a cui attualmente sono assegnato o sul diritto sostanziale e procedura penale in quanto ho svolto in via prevalente nell'arco della mia carriera di magistrato onorario le funzioni penali?

Risposta: Il colloquio verterà sul diritto civile sostanziale e processuale. Nella fase di presentazione della domanda, infatti, il candidato dovrà indicare, relativamente **all'incarico attualmente svolto**, il settore in cui ha esercitato in via esclusiva o comunque prevalente le funzioni giurisdizionali onorarie.

Domanda: Ho 12 anni di anzianità di servizio posso presentare la domanda di conferma?

Risposta: NO. La presente procedura di valutazione riguarda unicamente i magistrati onorari che hanno un'anzianità di servizio superiore ai 16 anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ovvero, al 15 agosto 2017.

Il comma 3, dell'art. 29 del citato decreto legislativo prevede che: *“3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura procede con delibera ad indire tre distinte*

procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:

- a) oltre 16 anni di servizio;*
- b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;*
- c) meno di 12 anni di servizio.”*